



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 11667 del 2021, proposto da

Elisabetta De Santis, rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Rosaria Damizia, Annamaria Vitelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Istat - Istituto Nazionale di Statistica, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Concetta Ferruzzi, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

- della deliberazione dell'Istituto Nazionale di Statistica DOP/657/2021 del 09/09/2021, nella parte in cui all'art. 1 dispone l'approvazione della graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esame, a complessivi 4 posti a tempo indeterminato per il profilo di Dirigente tecnologo di primo livello professionale dell'Istituto nazionale di statistica (codice identificativo DIR-TEC-2018) ed altresì,

nella parte in cui non include la ricorrente nelle graduatorie di merito del concorso pubblico, per titoli ed esame, a complessivi 4 posti a tempo indeterminato per il profilo di Dirigente tecnologo di primo livello professionale dell'Istituto nazionale di statistica (codice identificativo DIR-TEC-2018) Area A ed Area B e nella parte in cui, all'art. 2, dichiara i vincitori del predetto concorso ovvero nella parte in cui non include la ricorrente tra i vincitori del concorso dell'Area A ed Area B;

- avverso ogni atto presupposto e tra questi la “scheda di valutazione dei titoli” della ricorrente e relativo verbale contenente i criteri di valutazione degli stessi, ove esistente;

- avverso l'elenco dei candidati ammessi al colloquio del “concorso pubblico, per titoli ed esame, a 4 posti di dirigente tecnologo di primo livello professionale (deliberazione DOP/865/2018 del 3/8/2018)” - la nota commissione n. 2045036/21 del 11/06/2021 nella parte in cui non include la ricorrente tra gli ammessi al colloquio;

- avverso, occorrendo, il verbale n. 3 della Commissione esaminatrice- ISTAT protocollo generale 2043856/2021 del 10/06/2021;

nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Istat - Istituto Nazionale di Statistica;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 dicembre 2021 il dott. Paolo Marotta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che non si ravvisano i presupposti per la concessione della invocata

tutela cautelare, in quanto, sotto il profilo del fumus, le articolate doglianze formulate dalla parte ricorrente richiedono un approfondimento proprio della fase di merito del giudizio, sotto il profilo del periculum, l'Istat ha già proceduto alla assunzione dei vincitori;

Rilevato altresì che il ricorso risulta essere stato notificato solo ad un controinteressato e che occorre procedere alla integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 49 c.p.a., nei confronti dei candidati utilmente inseriti nelle graduatorie di merito del concorso in questione (non solo ai vincitori, ma anche agli idonei);

Ritenuto pertanto necessario ordinare alla ricorrente di procedere ad una rinnovazione della notifica per pubblici proclami, richiedendo (a sua cura e spese) all'Istat la pubblicazione sul sito istituzionale della predetta amministrazione di un avviso che dovrà contenere le seguenti informazioni:

- a) l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede;
- b) il numero di Registro Generale del procedimento;
- c) il nominativo della parte ricorrente;
- d) gli estremi dei principali provvedimenti impugnati;
- e) l'elenco nominativo dei controinteressati, il testo integrale del ricorso;
- f) l'indicazione del numero della presente ordinanza, con la precisazione che con essa è stata autorizzata la rinnovazione della notifica per pubblici proclami;
- g) l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella sottosezione "Ricerche ricorsi", rintracciabile all'interno della sottosezione "Lazio - Roma " della sezione "T.A.R.";

Dato atto che:

- la ricorrente dovrà richiedere (a pena di improcedibilità del ricorso) l'inserimento del predetto avviso sul sito Internet tramite apposita istanza all'Istat, nel termine perentorio di 15 (quindici) giorni dalla comunicazione della presente ordinanza; alla richiesta dovrà seguire (sempre a pena di improcedibilità) il deposito presso la

segreteria di questo Tribunale, nel termine perentorio di 15 (quindici) giorni dalla esecuzione dell'adempimento, della prova dell'intervenuta pubblicazione;

- l'Amministrazione:

a) non dovrà rimuovere dal proprio sito il predetto avviso, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva;

b) dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione sul proprio sito istituzionale del predetto avviso;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) respinge l'istanza cautelare.

Ordina alla ricorrente di provvedere alla rinnovazione della notifica per pubblici proclami, secondo le modalità e nei termini indicati in motivazione.

Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 7 giugno 2022.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 dicembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente

Paolo Marotta, Consigliere, Estensore

Roberto Vitanza, Consigliere

L'ESTENSORE
Paolo Marotta

IL PRESIDENTE
Riccardo Savoia

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.